

NOVITA' DAL 1° APRILE 2025: ATECO E FATTURE ELETTRONICHE

Riferimenti:

Nota informativa ISTAT del 11/12/2024

Circolare INPS n. 71 del 31/03/2025

Specifiche tecniche fte versione 1.9 del 31/01/2025

IN BREVE

Dal 1° aprile 2025 è operativa la nuova classificazione ATECO 2025 ed entrano in vigore le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica.

CLASSIFICAZIONE ATECO 2025 - ISTAT

Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione Ateco 2025, in sostituzione della classificazione Ateco 2007 - Aggiornamento 2022.

Secondo la nota informativa dell'11 dicembre 2024 di Istat, Unioncamere e Agenzia delle Entrate, **l'adozione operativa dei nuovi codici è fissata al 1° aprile 2025**, data, a partire dalla quale, imprese e professionisti dovranno utilizzarli per fini amministrativi, fiscali e statistici.

La nuova classificazione **non comporta alcun adempimento amministrativo a carico delle imprese**, in quanto il processo di riclassificazione sarà eseguito d'ufficio dalle Camere di Commercio, a partire dal 1° aprile 2025 e le imprese interessate saranno informate dell'avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di Commercio.

Per un periodo transitorio, inoltre, le visure camerali, che saranno progressivamente aggiornate, riporteranno sia i nuovi codici Ateco, sia i precedenti.

Ai fini fiscali, tutti gli operatori IVA saranno tenuti ad utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione Ateco 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate, salvo diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.

Nella generalità dei casi, l'adozione della nuova classificazione non comporterà l'obbligo di presentare un'apposita **dichiarazione di variazione dati IVA** ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del D.P.R. 633/1972, salvo che il contribuente ritenga necessario utilizzare una nuova codifica che meglio rappresenta l'attività svolta.

La comunicazione dell'avvenuta riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili senza costi dal sito web <https://impresa.italia.it/>

L'ISTAT mette a disposizione una **tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni "Ateco 2007 - Aggiornamento 2022" e "Ateco 2025"** sul proprio sito istituzionale [Documentazione tecnica e classificazioni – Istat](#).

1. Le ricadute in ambito IVA

In sede di compilazione della **Dichiarazione IVA annuale**:

- se il modello IVA/2025 è inviato entro il 31 marzo, nel rigo VA2, deve essere riportato ancora il «vecchio» codice attività Ateco 2007;

-
- se la presentazione avviene a partire dal 1° aprile 2025, è possibile (non per obbligo) indicare il “nuovo” codice Ateco 2025, riportando il codice “1” nella casella «Situazioni particolari» del frontespizio del modello. Tuttavia, si potrà mantenere il “vecchio” codice, nonostante le istruzioni al rigo richiedano il codice della tabella «vigente al momento di presentazione della dichiarazione».

La classificazione Ateco è rilevante anche per individuare l’ambito applicativo del meccanismo del **reverse charge in ambito edile**, ex articolo 17 c. 6 lett. a) e a-ter) Dpr 633/1972, rispettivamente per:

- le prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lett. a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
- le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

Per la prima tipologia di operazioni, l’inversione contabile, nel rapporto tra subappaltatore e appaltatore, presuppone che il subappaltatore eserciti un’attività edile compresa nella sezione F della Tabella Ateco 2007. Per la seconda tipologia di operazioni, invece, le prestazioni di servizi contemplate dalla norma sono quelle oggettivamente riconducibili ai codici attività indicati dalla circolare Agenzia delle Entrate n.14/2015, anche se i prestatori non svolgono un’attività ricompresa nella predetta sezione F.

Benché sia auspicabile un nuovo documento di prassi che aggiorni le istruzioni fornite facendo riferimento ai nuovi codici Ateco 2025, si ritiene che il quadro definitorio delle tipologie di attività a cui si rende applicabile il regime del reverse charge in edilizia non debba intendersi variato a seguito dell’aggiornamento della Tabella Ateco, essendo comunque necessario sul piano “oggettivo” fare riferimento all’attività effettivamente svolta.

I nuovi codici Ateco assumono rilevanza, inoltre, per l’istituto del **rimborso dell’IVA in via prioritaria**, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 10, Dpr 633/1972. Anche in tale ambito, con riferimento ai codici Ateco che i decreti ministeriali hanno via via individuato come agevolabili, in assenza di chiarimenti, ai fini dei rimborsi prioritari, si potrebbe supporre che debba farsi riferimento all’attività oggettivamente individuata dai decreti ministeriali, a prescindere dal fatto che il soggetto richiedente indichi nel modello un codice attività diverso.

2. Gli effetti sugli indicatori ISA e sui coefficienti di redditività del regime forfetario L. 190/2014

L’elenco degli **indici sintetici di affidabilità fiscale** in vigore per il periodo d’imposta 2024 e delle relative attività economiche classificate secondo i nuovi codici Ateco 2025 sono già presenti e riepilogati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni “Parte generale” del modello ISA/2025 (relativo all’anno d’imposta 2024).

In riferimento infine ai **coefficienti di redditività del regime forfetario** di cui alla legge 190/2014, non si avrà un impatto sul periodo d’imposta 2024, come confermato dal decreto correttivo della riforma fiscale approvato dal Consiglio dei ministri 118 del 14 marzo 2025, il quale dispone espressamente che, nelle more dell’approvazione di una nuova tabella dei coefficienti di redditività, continui a trovare applicazione quella attualmente prevista all’allegato 4 della legge 190/2014, come sostituita, da ultimo, dalla legge 145/2018.

A livello pratico si può rilevare che nel quadro LM del modello Redditi PF/2025 anno 2024, al rigo LM21, colonna 4, andrà indicato il codice attività emergente dalla classificazione Ateco 2025, mentre nei righi da LM22 a LM27 dovrà essere indicato il codice della precedente classificazione strumentale all’applicazione del corretto coefficiente di redditività.

SPECIFICHE TECNICHE FATTURE ELETTRONICHE

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9) in vigore dal 1° aprile 2025: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/specifiche-tecniche-versione-1.9>

Le novità riguardano, in particolare:

- l’introduzione di un **nuovo tipo documento TD29** per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20;
- l’introduzione del **nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA RF20** (direttiva UE n. 2020/285);
- l’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

- l'eliminazione del limite a 400 euro dell'importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il cedente/prestatore emetta in regime forfetario (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285).

1. Tipo documento TD29 – Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione

Secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997 - così come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024, recante la riforma del sistema sanzionatorio tributario - al fine di regolarizzare l'omessa ricezione della fattura o la ricezione di una fattura irregolare, è sufficiente, dal 1° settembre 2024, effettuare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, "tramite gli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate", entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o è stata emessa la fattura irregolare.

Il cessionario/committente non è più chiamato, con riferimento alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, ad emettere l'autofattura "denuncia", con codice tipo documento "TD20" né a versare la relativa imposta, ma semplicemente a comunicare la violazione commessa dal cedente/prestatore, mediante l'utilizzo di un nuovo codice "Tipo Documento" - "TD29", che potrà essere utilizzato solo dal 1° aprile 2025.

Di conseguenza, il codice TD20 "Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture" (ex art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993) sarà specificamente destinato:

- alle sole regolarizzazioni di cui all'art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471/1997 (violazioni in materia di reverse charge) e
- a quelle relative a operazioni che ricadono nella disciplina dell'art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993, cioè acquisti intracomunitari o acquisti interni al territorio dello Stato da fornitori UE e servizi rilevanti in Italia, resi da prestatori comunitari.

2. Ulteriori modifiche

Sempre con effetto dal 1° aprile 2025, la versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica ha introdotto ulteriori novità:

- è stato introdotto il nuovo codice "RF20" (regime transfrontaliero di franchigia IVA - Dir. n. 2020/285/UE), che identifica il nuovo regime transfrontaliero di franchigia, disciplinato dal Titolo V-ter del D.P.R. n. 633/1972;
- è stato, inoltre, modificato il controllo codice 00460, per l'eliminazione del limite a 400 euro dell'importo totale della fattura semplificata, nel caso in cui il cedente/prestatore emetta fattura in regime forfetario (art. 1, commi 54-89, della legge n. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Dir. UE n. 2020/285);
- sono state aggiornate le descrizioni codici errore 00471, 00473 e 00475 e modificato il criterio di verifica per i codici errore 00404 e 00409;
- sono stati aggiornati i codici valori per le fatture di vendita di gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella tabella TA13 (Tabella prodotti energetici).

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Martina Banfi

LPG Advisors



LPG Advisors Dottori Commercialisti Associati

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Via Tiziano 5 - 20145 Milano

📞 0331 679192

🌐 www.lpgstudio.it

CF/P.IVA 02212340125